COMUNE DI PONTREMOLI

Provincia di Massa Carrara

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, SOCIALE, SPORT
U.O. SERVIZI CASA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) — anno 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale Toscana 20.12.1996 n. 96 e s.m.i.;
Visto il *"Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità ex art. 3 comma 1 della L.R. 96/96 e s.m.i."* approvato dall'Assemblea del L.O.D.E, di Massa Carrara in data 26.10.2015 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 30.09.2017;
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n 139 del 06.10.2018;

RENDE NOTO

che dal giorno 12.10.2018 e per i successivi 60 giorni (fino al 11.12.2018) é pubblicato il presente bando di concorso pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Pontremoli.

ART. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

La domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata dai richiedenti che alla data di pubblicazione del bando siano residenti nel comune di Pontremoli o che nel comune di Pontremoli svolgano la propria attività lavorativa.
I requisiti per la partecipazione al presente bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come indicati nell'allegato A della L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia ovvero se:
   - sono titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
   - sono in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
   - sono titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Toscana da almeno cinque anni;
c) situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE;
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.
   I cittadini extracomunitari dovranno produrre, sia alla presentazione della domanda che in sede di verifica dei requisiti, certificazione o attestazione in corso di validità, rilasciata dalla competente autorità dello Stato di origine oppure dal Consolato o Ambasciata del Paese di origine, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo nel paese di origine;
e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.R.P. per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della L.R. 96/1996 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.R.P. senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate, secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi il Comune procede all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.

ART. 2 - SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al bando di concorso é presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

Ai fini della L.R. 96/1996 e s.m.i., il nucleo familiare é composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
b) i figli anagraficamente conviventi;
c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

a) le coppie coniugate;
b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e s.m.i.. A tal fine è fatto obbligo di compilare l'apposito modulo allegato al presente bando.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).

Nel caso di dichiarazioni non veritiere o di documentazioni false, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000 e art. 33 della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.).

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando, redatte sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Pontremoli, debitamente sottoscritte e corredate degli allegati indicati all'art. 5, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del giorno **11.12.2018** con una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pontremoli (Palazzo Comunale – Piazza della Repubblica n. 1) – piano terra; orario al pubblico: dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 12,30);
- Spedizione a mezzo raccomandata postale A.R. al seguente indirizzo: Comune di Pontremoli – Piazza della Repubblica n. 1 – 54027 – Pontremoli (MS); nel caso di utilizzo di tale modalità, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante;
- Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it ; nel caso di utilizzo di tale modalità, farà fede la data di invio dell'e-mail certificata.

I moduli di domanda possono essere ritirati presso l'Ufficio Casa del Comune di Pontremoli (Palazzo Comunale - Piazza della Repubblica n. 1 – piano 1°) oppure possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Pontremoli all'indirizzo www.comune.pontremoli.ms.it.
Sulle domande dovrà essere applicata una marca da bollo da €. 16,00.
Sulle domande dovrà essere indicato l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia documento di identità del richiedente in corso di validità;

b) per i cittadini extra comunitari: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale e certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo oppure permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari;

c) attestazione ISEE in corso di validità rilasciata in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;

d) per i cittadini extracomunitari: certificazione o attestazione in corso di validità, rilasciata dalla competente Autorità del Paese di origine oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine; la suddetta certificazione/attestazione sarà ritenuta valida se rilasciata non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, salvo che non sia prevista dal Paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella certificazione/attestazione stessa. Sono esclusi dall'obbligo di allegare la certificazione/attestazione di cui al presente punto d) i cittadini extra comunitari che hanno un permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria o motivi umanitari. Tali nuclei sono tenuti solo ad autocertificare nella domanda di partecipazione al bando di concorso quanto richiesto dal presente punto;

e) per i richiedenti non residenti nel comune di Pontremoli, certificazione da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito territoriale del Comune di Pontremoli.

Alla domanda devono altresì essere allegati i seguenti ulteriori documenti per ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti nell'allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.:

1) certificazione dei redditi (anno di riferimento 2016) percepiti dai componenti del nucleo familiare al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto a-1 dell'Allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.;

2) certificazione rilasciata dalla competente autorità nel caso di presenza, nel nucleo familiare, di uno o più soggetti in condizioni di invalidità come indicate ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter dell'Allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.;

3) documentazione attestante la condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro (Pontremoli) e il luogo di residenza superiore a Km. 70 al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto a-5 dell'Allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.;

4) certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza, nel nucleo familiare, di minori in affidamento preadottivo, al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto a-7 dell'Allegato B della L.R. n, 96/1996 e s.m.i.;

5) certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante l'abitazione effettiva e continuativa, da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-1.1 dell'Allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.;

6) nel caso di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione, certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante l'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-1.2 dell'Allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.;

7) certificazione attestante l'abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-1.3 dell'Allegato B della L.R, n. 96/1996 e s.m.i.;

8) contratto di locazione registrato e ricevute di pagamento del canone (anno 2017), se il canone è superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento, al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-1.4 dell'Allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.;

9) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al punto b-1.5 dell'Allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i..

La mancanza della firma o la mancanza di uno dei seguenti allegati determinerà la **nullità** della domanda:

-copia documento di identità valido per i cittadini italiani e comunitari;
-per i cittadini extra comunitari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure permesso di soggiorno almeno biennale unitamente alla certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo oppure permesso di soggiorno per asilo politico o per protezione sussidiaria.

Nel modulo di domanda, il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.).

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Il Comune procede all'Istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.
Il Comune, qualora riscontri che la situazione economica dichiarata ai sensi della lettera c) dell'Allegato A della L.R. n. 96/1996 e s.m.i. sia inferiore a quella fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, può effettuare, anche sulla base delle informazioni fornite dai competenti Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti. Il Comune, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per ciascuna domanda, il Comune provvede all'attribuzione dei punteggi, secondo le disposizioni di cui all'ar., 12 della L.R. n. 96/1996 e s.m.i..

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del nucleo familiare (allegato B della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.), purché siano stati allegati alla domanda i documenti indicati all'art. 5 del presente bando:

a) condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: punti 2;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 2;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagrafica ente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: punti 1

- con uno o più figli minori a carico: punti 2;

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67%: punti *2;*
- in misura pari al 100%: punti 3.

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: punti 3.

a-4 ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 4.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2.

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: punti 5;
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 6.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

b) condizioni abitative:

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 2.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1., l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1. non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1.1. al Segretario comunale ed al Prefetto della provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2.

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso, regolarmente occupati: punti 3.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: punti 3.

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: punti 2.

c) condizioni dì storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

c-2. presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E SPECIALE

1) GRADUATORIA GENERALE

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Il Comune diffonde la medesima pubblicandola nel proprio sito internet istituzionale e ne fornisce notizia attraverso i quotidiani locali.

OPPOSIZIONI

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare opposizione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione Consiliare n. 45 del 30.09.2017 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione:

- decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'Allegato A, lettera c) della L.R. 96/1996 e s.m.i..
- effettua il sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e abbiano la stessa situazione economica riferita al valore ISEE e infine al valore ISE.
- formula la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

2) GRADUATORIA SPECIALE

I nuclei familiari di cui all'Allegato B della L.R. 96/1996 e individuati nei punti a-2, a-3, a-4, a-4-bis e a-4-ter, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale:

-a-2: nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4-bis o a-4-ter;

-a-3: nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con un altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare. In entrambi i casi nessuno dei due componenti la coppia deve aver compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

-a-4: nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%;

a-4-bis: nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative;

a-4-ter: nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

A favore dei suddetti nuclei familiari il Comune di Pontremoli si riserva di poter destinare un'aliquota massima del 40% degli alloggi di E.R.P. da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani (art. 13 comma 11 della L.R. n. 96/1996 e s.m.i.).

VALIDITÀ' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del presente bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Pontremoli e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta.

Per l'aggiornamento delle graduatorie vale il disposto dell'art. 12 della L.R. 96/1996 e s.m.i. e dell'art. 12 del Regolamento Comunale.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune sulla base della graduatoria definitiva, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della L.R. 96/1996 e s.m.i. e degli artt. 14 e 15 del Regolamento comunale.

In sede di assegnazione, il Comune procede all'accertamento della permanenza dei requisiti per la partecipazione al bando e delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi.

Qualora venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti o la modifica delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi, il Comune procede, rispettivamente, all'esclusione dalla graduatoria o alla modifica dei punteggi ed alla conseguente ricollocazione in graduatoria, dandone comunicazione agli interessati.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto se sussistono giustificati motivi. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procederà all'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

In caso di rinuncia giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione di un altro alloggio disponibile.

ART. 8 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R. 96/1996 e s.m.i.

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del D.Lgs 196/2003, e, in ogni caso, in conformità alla disciplina vigente al momento del trattamento dei dati, i dati personali raccolti con le domande di partecipazione al presente bando di concorso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati, secondo finalità istituzionali ed adempimenti di legge e di regolamento, nella procedura concorsuale e nel procedimento di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità la predisposizione della graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Titolare dei dati personali è il Comune di Pontremoli nella persona del Responsabile del Servizio Dr. Giuseppe Bernazzoli.

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al "*Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità ex art. 3 comma 1 della L.R. 96/96 e s.m.i.*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.09.2017.

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Elisa Gussoni, mail e.gussoni@comune.pontremoli.ms.it, tel. 0187-4601246, dell' U.O Servizi Casa del Comune di Pontremoli.

Pontremoli, lì 12.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Giuseppe Bernazzoli)